




provincia di gorizia
provincie di gurize
pokrajina gorica

DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTE
Servizio tutela del territorio e ambiente



34170 Gorizia – Corso Italia n. 55 – tel. 0481/3851 – fax 0481/530297 – Cod. Fisc e P. I.V.A. 00123060311 - Casella Post. n. 142

Prot. n. 23864 / 12

Gorizia, 28 AGO. 2012

RACCOMANDATA A/R

Responsabile del procedimento:

ing. Flavio GABRIELCIG

tel. 0481-385218

fax. 0481-530297

e-mail: flavio.gabrielcig@provincia.gorizia.it

Istruttore della pratica:

ing. Raffaele PIZZIN

tel. 0481-385242

fax. 0481-530297

e-mail : raffaele.pizzin@provincia.gorizia.it

Spett. le

LAFFRANCHINI S.r.l.

- Lavorazione e preparazione

rottami metallici -

Via A.C. Colombo, 10

34074 – Monfalcone (GO)

Oggetto: Società LAFFRANCHINI S.r.l. con sede in comune di Monfalcone (GO), via A.C. Colombo,10. Rinnovo comunicazione per attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi – artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 5 febbraio 1998.

La società LAFFRANCHINI S.r.l. - avente sede legale in via A.C. Colombo n. 10 nel comune di Monfalcone(GO) - risulta iscritta alla posizione n. 33 del "Registro provinciale delle imprese che hanno effettuato la comunicazione dell'attività" per le attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi nella sede operativa sita in via Grotta del Diau Zot, 1 a Monfalcone.

Con nota acquisita al protocollo della PROVINCIA DI GORIZIA n. 17737 del 12 giugno 2012, la società in oggetto ha trasmesso la comunicazione tendente al rinnovo delle attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso la sede operativa di cui al precedente alinea, allegando alla stessa la documentazione relativa alle procedure atte a determinare la cessazione della qualifica di rifiuti (End of waste) dei rottami ferrosi secondo i dettami del Regolamento n. 333/2011/UE, da effettuarsi su di un'area ad uopo individuata all'interno dell'impianto.

Tutto ciò premesso, con la presente si prende atto della documentazione trasmessa da codesta società per il rinnovo delle attività di recupero in oggetto e si conferma, pertanto, l'iscrizione alla posizione rubricata al n. 33 del "Registro provinciale delle imprese che hanno effettuato la comunicazione dell'attività", fino alla nuova scadenza del **19 settembre 2017**.

Si ricorda che, in base ai disposti di cui all'art. 216, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la Comunicazione inizio attività di recupero "...deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero".

A tale riguardo si porta a conoscenza che:

- la sostanzialità di una variante è definita dall'art. 11, comma 3-bis della L.R. 30 del 7 settembre 1987 che di seguito si riporta: "Le varianti sostanziali ... sono esclusivamente quelle relative ad aumenti di potenzialità di impianti già autorizzati, quelle che comportano una modificazione dei materiali da conferire agli impianti stessi, ovvero quelle che comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto";

- secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, qualora intervengano delle modifiche sostanziali nelle operazioni di recupero, vi è l'obbligo per il soggetto iscritto di presentare la documentazione prevista per il rinnovo della comunicazione. Tale rinnovo comporta l'interruzione del periodo

di validità della precedente comunicazione ed una nuova decorrenza dei termini di 5 (CINQUE) anni stabilito dalla norma stessa.

Si evidenzia, altresì, che l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti comporta l'obbligo di:

- * effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., nella normativa tecnica vigente e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- * rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (MUD) e di tenuta del registro di carico e scarico;
- * versare alla PROVINCIA DI GORIZIA entro il 30 Aprile di ciascun anno i diritti di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza previsti dalla corrispondente classe, di cui al D.M. 21 luglio 1998 n. 350, tramite **C/C postale n. 12058491** intestato a **Amministrazione Provinciale di Gorizia – Servizio Tesoreria**. La causale dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
 - Denominazione, sede legale e numero di registro del richiedente;
 - Attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - Partita IVA e Codice fiscale;
- * dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica;
- * comunicare preventivamente alla Provincia ogni variazione della composizione societaria, inviando un certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- * disporre, qualora dovuti, l'effettuazione delle analisi e dei test di cessione di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 5 febbraio 1998, nei modi e nei tempi ivi previsti dagli allegati del predetto D.M..

Si ricorda che la realizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nei quali è possibile svolgere le attività di recupero secondo il regime semplificato del D.Lgs. 152/2006, deve rispettare, fra le altre, le norme edilizie ed urbanistiche, la parte Terza e Quarta dello stesso D.Lgs. ed ogni altra disposizione che regoli la costruzione di impianti.

La Comunicazione di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 non ha alcun effetto sostitutivo degli atti di consenso necessari a realizzare i relativi impianti che costituiscono indispensabile presupposto per la legittimità delle comunicazioni di avvio o di prosecuzione di attività. L'accertamento, in qualunque momento, della mancanza di tali atti di consenso (concessioni edilizie, autorizzazioni etc.) comporta l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro provinciale oltre agli eventuali effetti sanzionatori.

Si informa, infine, che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", sono state apportate delle modifiche all'Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle Operazioni di recupero, introducendo delle note esplicative precedentemente non previste.

In particolare la nota 7 relativa all'Operazione R12, prevede quanto di seguito riportato: " *in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle Operazioni da R1 ad R11* ".

Pertanto, secondo tale nuova disposizione normativa, le operazioni di Messa in riserva R13 qualora associate ad attività di pretrattamento, quali disimballaggio, selezione e cernita, pressatura, ecc. - che possono comportare una variazione del codice C.E.R. - vengono definite a tutti gli effetti come Operazione di recupero R12 e, non essendo tale operazione espressamente contemplata dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., tali attività non possono più essere svolte in procedura semplificata (di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006) ma dovranno conseguentemente essere svolte in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del Decreto medesimo.

L'Ufficio Tutela del Territorio e Ambiente della PROVINCIA DI GORIZIA è a disposizione per fornire tutte le informazioni o i chiarimenti che si rendessero necessari.

L'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

Il Responsabile di P.O.

arch. Franco LENARDUZZI

